

Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali



Festività e simboli religiosi tra giurisprudenza europea e legislazione nazionale

Romeo Astorri

Università Cattolica del S.Cuore Milano



Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo

17 ottobre **2019**

le festività

- LA LEGISLAZIONE NAZIONALE
- Chiesa cattolica
- LEGGE 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, art. 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti.

Le festività confessioni diverse dalla cattolica

- Confessioni diverse dalla cattolica
- L. 22 novembre 1988, n. 516 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, art. 17.
- 1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.
- 2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
- 3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.
- 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
- 5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro, giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Le festività confessioni diverse dalla cattolica

- L. 8 marzo 1989, n. 101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, art. 4
- 1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
- 2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
- 3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
- 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Le festività

- Art 5.
- 1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:
 - a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno; b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

 - c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;
 - d) Festa della Legge (Simhat Torà);
 - e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;
 - f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
 - g) Digiuno del 9 di Av.
 - 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le festività

• LEGGE 31 dicembre 2012, n. 245 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

- Art. 24 Festa religiosa buddhista
- 1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Le festività

- LEGGE 31 dicembre 2012, n. 246 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
- Art. 25 Festa religiosa induista
- 1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova amavasja tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese di novembre). Tale diritto è' esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
- 2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 e' comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le festività confessioni diverse dalla cattolica

- LEGGE 28 giugno 2016, n. 130 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
- Art. 22 Festività religiose
- 1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Le festività confessioni diverse dalla cattolica

- INTESA tra la Repubblica Italiana e l'associazione Chiesa di Inghilterra 30 luglio 2019, art. 7
- 1 Ai fedeli della chiesa di Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonome, è assicurato il diritto di astenersi dalla attività lavorativa nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo del recupero delle relative ore e senza alcun diritto a compenso straordinario.
- 2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata la assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa di Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale
- 3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente

Legislazione europea Carta dei diritti fondamentali

- Articolo 21
- Non discriminazione
- 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Corte di giustizia Giurisprudenza

• il datore di lavoro deve riconoscere, in virtù dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, ai lavoratori non appartenenti ad alcuna delle chiese di cui all'art. 7. 3 dell'ARG, il diritto a un giorno festivo il Venerdì santo purché tali lavoratori abbiano informato, prima di tale giorno, il loro datore di lavoro della loro intenzione di non lavorare detto giorno. E, di conseguenza, anche che un lavoratore non appartenente ad alcuna delle chiese indicate nell'ARG ha il diritto di ottenere il versamento, da parte del proprio datore di lavoro, dell'indennità prevista all'articolo 9, paragrafo 5, dell'ARG, qualora tale datore di lavoro non abbia accolto la sua richiesta di non dover lavorare tale giorno.

I simboli

 «i simboli uniscono e dividono. Uniscono i partecipi della stessa credenza/fede/passione .., dividono i partecipi dai (li contrappongono ai) non partecipi. Accanto ai tratti della evocatività e della mobilitazione, i simboli esibiscono un quasi altrettanto costitutivo tratto identitario, stanno-per (anche) un Noi-fideles, a volte un Noicentinaia di milioni di fideles. Si intuisce subito sul piano logico (e si constata altrettanto subito sul piano storico) l'estrema pericolosità dei simboli a forte carica identitaria. [...] essi rendono un cattivo servizio agli stessi fideles, perché simili a crampi mentali bloccano quello che ... potremmo chiamare il pieno sviluppo della persona umana»

(Luigi Lombardi Vallauri)

I simboli

• «Il simbolo, nella sua trascendenza pragmatica, costituisce simbolicamente il legame comune, rendendolo non solo documentabile, ma anche agibile. In questa prospettiva, il simbolo, lungi dall'appartenere a dimensioni primitive o immediate dell'agire sociale, è particolarmente funzionale a società caratterizzate dall'anonimato, dalla complessità e dal differimento temporale. Nella sua trascendenza pragmatica, il simbolo è un facilitatore delle relazioni e un potente fattore di ordine. Nella misura in cui è funzionale al legame comune, ogni simbolo è religioso (accettando l'etimologia falsa, ma non per questo concettualmente immotivata secondo cui *religio* deriverebbe da *religare*, 'legare')».

(Giampaolo Azzoni)

Velo islamico legislazioni nazionali

Overview of existing and proposed bans

National General Ban		Local General Ban	Local Specific Ban	Legislative Proposals
Austria				
Belgium		Belgium		Belgium
Bulgaria		Bulgaria		
Denmark	Denmark			
				Finland
France	France			
			_	Germany
			Italy	
				Latvia
				Luxembourg
	Netherlands			
	Spain	Spain	Spain	

Velo islamico legislazioni nazionali

EU country	Out of 28 EU
	countries
With a legal ban	9

⊕ ⊕ ⊕ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS SOME RIGHTS RESERVED | opensocietyfoundations.org

RESTRICTIONS ON MUSLIM WOMEN'S DRESS

With a legislative proposal under review	5
With past failed legislative proposals	22
With reported institutional/private bans/bans in practice	13
With case law on private employment bans	9
With case law on bans in education	7
Free of a legal or institutional/private ban	14
No past or present proposal for a ban	6

Velo islamico legislazioni nazionali

ANNEX I - RELIGIOUS DRESS BANS IN THE EU

	National	Local	On-going	Failed
28 EU States	Ban	Ban	Proposal	Proposal
Austria	General		11000000	Austria
		General		
		&		
Belgium	General	Specific	Belgium	Belgium
Bulgaria	General	General		Bulgaria
Croatia				
Cyprus				
				Czech
Czech Republic	General &		_	Republic
Denmark	Specific			Denmark
Estonia	Specific			Estonia
Finland			Finland	Finland
Timana	General &		Illianu	1 IIIIaiiu
France	Specific			France
		General		
		&		
Germany		Specific	Germany	Germany
Greece				
Hungary				Hungary
Ireland				Ireland
Italy		Specific		Italy
Latvia			Latvia	Latvia
Lithuania				Lithuania
Luxembourg			Luxembourg	Luxembourg
Malta				Malta
Netherlands	Specific			Netherlands
Poland				
Portugal				
Romania				
Slovakia				Slovakia
Slovenia				Slovenia
		General &		
Spain	Specific	Specific		Spain
Sweden				Sweden
UK				UK
Total	7	5	5	22

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

- ARTICOLO 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Sentenza S.A.S. contro Francia simboli religiosi personali nello spazio pubblico

- 128. Pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture caractérisent une « société démocratique». Bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d'une position dominante (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d'une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, § 45, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 99). Si les « droits et libertés d'autrui » figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les États à restreindre d'autres droits ou libertés également consacrés par la Convention : c'est précisément cette constante recherche d'un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d'une « société démocratique » (Chassagnou et autres, précité, § 113 ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 108). 121.
- La Cour estime que, dans certaines conditions, ce que le Gouvernement qualifie de « respect des exigences minimales de la vie en société » – le « vivre ensemble », dans l'exposé des motifs du projet de loi – peut se rattacher au but légitime que constitue la « protection des droits et libertés d'autrui ».

I simboli religiosi la giurisprudenza della Corte di giustizia europea

•

- Caso Bougnaoui (2017)
- Dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la sig.ra Bougnaoui ha incontrato, nell'ottobre del 2007, durante una fiera dello studente, prima di essere assunta dall'impresa privata Micropole, un rappresentante di quest'ultima, che l'ha informata della circostanza che il fatto di portare il velo islamico avrebbe potuto porre problemi quando sarebbe stata a contatto con i clienti di tale società. La sig.ra Bougnaoui, al momento di presentarsi alla Micropole, in data 4 febbraio 2008, per effettuarvi il proprio tirocinio di fine studi, indossava una semplice fascia. Successivamente, ha indossato un velo islamico sul luogo di lavoro. Alla fine di detto tirocinio, la Micropole ha proceduto alla sua assunzione, a decorrere dal 15 luglio 2008, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di ingegnere progettista.
- Dopo essere stata convocata, il 15 giugno 2009, ad un colloquio in vista di un eventuale licenziamento, la sig.ra Bougnaoui è stata licenziata con una lettera del 22 giugno 2009

I simboli religiosi la giurisprudenza della Corte di giustizia europea

- Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di detto datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossi il velo islamico, costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi di tale disposizione.
- Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
- L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi di detta disposizione.

I simboli religiosi la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

- caso Eweida e altri contro Regno Unito 2013
- Mmes Eweida (British Airwais) et Chaplin (infermiera) se plaignaient en particulier de restrictions par leurs employeurs au port visible d'une croix à leur cou, et Mme Ladele (ufficio stato civile) et M. McFarlane (psicoterapeuta) de sanctions prises contre eux par leurs employeurs parce qu'ils étaient réticents à accomplir des tâches cautionnant selon eux les unions homosexuelles.
- Eweida aucune atteinte réelle aux intérêts d'autrui n'a été établie, les instances nationales n'ont pas suffisamment protégé le droit à manifester sa religion, en violation de l'obligation positive découlant de l'article 9. Au vu de cette conclusion, elle n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief soulevé par l'intéressée sur le terrain de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 9.
- Chaplin La Cour considère que, comme dans le cas de Mme Eweida, l'importance que revêtait pour la deuxième requérante la possibilité de manifester sa religion par le port visible de la croix doit peser lourdement dans la balance. Cependant, la raison pour laquelle elle a été priée d'ôter sa croix, à savoir la protection de la santé et de la sécurité dans un service hospitalier, est par nature plus importante que celle invoquée dans le cas de Mme Eweida. La Cour ne peut donc conclure que les mesures dénoncées par Mme Chaplin étaient disproportionnées.
- Ladele La Cour considère que l'élément de comparaison pertinent dans ce cas est un officier d'état civil n'ayant aucune objection religieuse aux unions homosexuelles. Elle reconnaît, avec la troisième requérante, que l'obligation faite par l'autorité locale à tous les officiers d'état civil affectés à l'enregistrement des naissances, mariages et décès de s'occuper aussi des unions civiles a eu des répercussions négatives particulières sur elle en raison de ses convictions religieuses. La Cour estime que les instances nationales, en l'occurrence l'autorité locale employeuse qui avait ouvert la procédure disciplinaire, ainsi que les tribunaux nationaux qui avaient rejeté l'action en discrimination ouverte par l'intéressée, n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont ils jouissaient.
- La Cour admet que l'objection de M. McFarlane est directement motivée par ses convictions chrétiennes orthodoxes en matière de mariage et de relations sexuelles, et elle estime que son refus de s'engager à conseiller des couples homosexuels constitue une manifestation de sa religion et de ses convictions. L'obligation positive découlant de l'article 9 imposait à l'État défendeur de reconnaître les droits garantis à l'intéressé par cette disposition.
- McFarlane . Il reste à déterminer si l'État défendeur a honoré cette obligation positive et, en particulier, si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu (paragraphe 84 cidessus). Ce faisant, la Cour relève que le licenciement du requérant était une sanction sévère ayant de lourdes conséquences pour lui. En revanche, l'intéressé s'était inscrit de son plein gré aux programmes de formation d'enseignement supérieur de conseil en thérapie psychosexuelle proposés par son employeur, en sachant que celui-ci appliquait une politique d'égalité des chances et que le filtrage des clients selon leur orientation sexuelle ne serait pas possible (paragraphes 32-34 ci-dessus). Bien que la Cour estime que la décision que prend une personne de signer un contrat de travail et d'assumer des responsabilités dont celle-ci sait qu'elles auront des répercussions sur sa liberté de manifester sa conviction religieuse n'est pas concluante sur la question de l'existence d'une ingérence dans les droits découlant de l'article 9, il s'agit d'un élément à mettre en balance lorsqu'il faut rechercher si un juste équilibre a été ménagé (paragraphe 83 ci-dessus). Cela étant dit, la Cour estime que l'élément le plus important à retenir est que l'action de l'employeur visait à garantir la mise en œuvre de sa politique de prestation de services sans discrimination. Les instances de l'État jouissaient donc d'une marge d'appréciation étendue pour décider de quelle façon peser le droit pour M. McFarlane de manifester sa conviction religieuse à l'aune de l'intérêt pour son employeur de garantir les droits d'autrui. Au vu du dossier, la Cour considère que cette marge d'appréciation n'a pas été outrepassée dans ce cas.
- 110. La Cour en conclut que le rejet par les tribunaux internes des griefs de M. McFarlane n'a pas emporté violation de l'article 9 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14.

I simboli religiosi la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

- Mc Farlane La Cour admet que l'objection de M. McFarlane est directement motivée par ses convictions chrétiennes orthodoxes en matière de mariage et de relations sexuelles, et elle estime que son refus de s'engager à conseiller des couples homosexuels constitue une manifestation de sa religion et de ses convictions. L'obligation positive découlant de l'article 9 imposait à l'État défendeur de reconnaître les droits garantis à l'intéressé par cette disposition.
- Il reste à déterminer si l'État défendeur a honoré cette obligation positive et, en particulier, si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu. Ce faisant, la Cour relève que le licenciement du requérant était une sanction sévère ayant de lourdes conséquences pour lui. En revanche, l'intéressé s'était inscrit de son plein gré aux programmes de formation d'enseignement supérieur de conseil en thérapie psychosexuelle proposés par son employeur, en sachant que celui-ci appliquait une politique d'égalité des chances et que le filtrage des clients selon leur orientation sexuelle ne serait pas possible. Bien que la Cour estime que la décision que prend une personne de signer un contrat de travail et d'assumer des responsabilités dont celle-ci sait qu'elles auront des répercussions sur sa liberté de manifester sa conviction religieuse n'est pas concluante sur la question de l'existence d'une ingérence dans les droits découlant de l'article 9, il s'agit d'un élément à mettre en balance lorsqu'il faut rechercher si un juste équilibre a été ménagé. Cela étant dit, la Cour estime que l'élément le plus important à retenir est que l'action de l'employeur visait à garantir la mise en œuvre de sa politique de prestation de services sans discrimination. Les instances de l'État jouissaient donc d'une marge d'appréciation étendue pour décider de quelle façon peser le droit pour M. McFarlane de manifester sa conviction religieuse à l'aune de l'intérêt pour son employeur de garantir les droits d'autrui. Au vu du dossier, la Cour considère que cette marge d'appréciation n'a pas été outrepassée dans ce cas.
- La Cour en conclut que le rejet par les tribunaux internes des griefs de M. McFarlane n'a pas emporté violation de l'article 9 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14.

I simboli religiosi la sentenza Corte di Cassazione

- Il caso del kirpan
- [è] essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante».

Per una conclusione

- Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
- Résolution 2076 (2015)
- Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique
- L'appartenenza religiosa è per molti cittadini europei un elemento essenziale della loro identità. Questa appartenenza si esprime anche con il culto e le pratiche religiose. La libertà di vivere rispettando tali pratiche è una componente del diritto alla libertà religiosa garantito dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale diritto convive con i diritti fondamentali degli altri e con quello di tutti a muoversi in uno spazio di socializzazione che faciliti la vita insieme. [...] È importante che gli Stati firmatari della Convenzione si impegnino a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti che derivano dall'esercizio della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e gli altri diritti e libertà fondamentali dell'uomo, come il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà di espressione e il divieto di discriminazione